

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. L'Inps conferma, gli utili non sono soggetti a contributi

Con circolare del 10 giugno 2021, n. 84 (di seguito riportata), l'Inps fornisce chiarimenti sull'imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.

La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Considerata la complessità del quadro normativo e alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione che ha modificato le indicazioni fornite negli anni da parte dell'Istituto, al fine di tutelare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni sulla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.

Contributi per artigiani e commercianti. L'Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021

Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto ieri, infatti, viene autorizzato lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e favorire la ripresa.

L'Inps rende operativa oggi tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio del 13 maggio 2021 (di seguito riportato), successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, n.178/2020 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 30.12.2020).

Ripresa dei versamenti contributivi per federazioni e associazioni sportive. Entro il 30 maggio 2021 la prima rata o l'intero importo

Con il messaggio n. 1860 del 10 maggio 2021, l'Inps fornisce indicazioni sulla sospensione dei termini e la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Artigiani e commercianti: nel cassetto previdenziale i dati di dettaglio della contribuzione dovuta per il 2021

Facendo seguito alla circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 17, il messaggio 10 maggio 2021, n. 1861 (di seguito riportato) comunica che i dati di dettaglio della contribuzione dovuta per il 2021 da artigiani e commercianti, gli importi e i codici INPS utili alla compilazione dei modelli "F24" sono disponibili accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani

e Commercianti, nella sezione “Posizione assicurativa”, alla voce “Dati del modello F24”.

Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida”

Con la circolare del 6 maggio 2021, n. 75, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, specificando che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle predette Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Questa interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi. La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del

diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l'individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).

Assunzione giovani 2021 a tempo indeterminato: in attesa dell'approvazione della Commissione Ue primi chiarimenti per l'esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l'Istituto detta le prime istruzioni in merito all'agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l'occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Come evidenzia la circolare, la novella introduce, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto

dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Dottori commercialisti. Approvato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

Nell'ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc) ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell'avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all'acquisto o leasing di beni strumentali legati all'avvio dell'attività professionale (hardware ad eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest'anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

Assunzione di donne nel

biennio 2021-2022. Ulteriori chiarimenti sull'esonero contributivo del 100%

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull'esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l'assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Decontribuzione Sud: in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dello sgravio deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione

Con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021 (di seguito riportato), l'INPS fornisce chiarimenti sulla Decontribuzione Sud con riferimento alle Agenzie di somministrazione, prevista dall'art. 27 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito

con modificazioni in L. n. 126/2020) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020) fino al 31 dicembre 2029.

Tenuto conto della ratio sottesa alle disposizioni in questione, l'Istituto previdenziale comunica un cambiamento di indirizzo rispetto a quanto espresso con il messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021, chiarendo che, in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Di conseguenza, il messaggio precisa che, qualora il lavoratore svolga la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove sia situata la sede legale o operativa dell'Agenzia di somministrazione. Al contrario, se il lavoratore è dipendente di un'Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non potrà essere riconosciuto.

Sospensioni dei decreti Ristori: le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi previdenziali e

assistenziali

Con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020).

Nel ripercorrere l'evoluzione normativa della sospensione contributiva in questione, l'Istituto evidenzia che la Legge n. 176/2020 – di conversione del Decreto Ristori – ha contestualmente abrogato i Decreti Ristori bis e quater, recependo tuttavia le disposizioni in materia, rispettivamente, agli 13-bis e 13-quater.

Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne: le istruzioni Inps per ottenere lo sgravio

Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l'INPS rende i primi chiarimenti in ordine all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al

requisito dell'incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).

Legge di Bilancio 2021. Diffusi i chiarimenti per l'esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL).

Decontribuzione sud. L' Inps pubblica le istruzioni per il 2021

L'Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, denominata Decontribuzione Sud. La misura è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell'esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.

La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. (Così, comunicato stampa Inps del 22 febbraio 2021)

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti e rateizzazione. Le istruzioni 2021

Con [circolare n. 26 del 16 febbraio 2021](#), l'INPS fornisce chiarimenti sulla **ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali**, per i liberi professionisti e sulla **rateizzazione degli oneri di ricongiunzione** relativi alle domande presentate nel 2021.

L'Istituto previdenziale premette che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere eseguito ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo pari al tasso di variazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Per il 2020 il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è negativo e, precisamente, pari a $-0,3\%$.

Pertanto, l'INPS comunica che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2021 potranno essere versati **ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione**.

[Link al testo della circolare Inps n. 26 del 16 febbraio 2021](#), con oggetto: LIBERI PROFESSIONISTI – Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti – Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali i ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021

Istruzioni Inps per l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa

Con circolare 17 febbraio 2021, n. 29, l'Inps riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.

Nel documento interpretativo evidenziato che l'attività di una impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l'iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.

Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nuova aliquota per l'ISCR0

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l'anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l'aumento pari allo 0,26% per l'anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell'aliquota destinata al finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all'art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

**Iscritti alla gestione
artigiani e alla gestione
degli esercenti attività**

commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2021

Con la circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l'Inps indica gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di

computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l'Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Decontribuzione	Sud	ex
decreto Agosto e	legge di	
Bilancio 2021.	Ultimi	

chiarimenti

La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è un'agevolazione che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, con il messaggio 11 gennaio 2021, n. 72 forniti i chiarimenti sull'applicabilità dell'esonero alle tredicesime mensilità e sui riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo.

Ripresa dei versamenti dei contributi. Proroga versamento del 16 gennaio 2021

L'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti dei contributi sospesi dalle norme emergenziali mediante il pagamento del 50 per cento delle somme in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il pagamento del restante 50 per cento delle somme dovute deve essere effettuato mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio

2021. Alla luce della situazione emergenziale in corso, l'Inps comunica che il pagamento della prima rata potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Aziende con lavoratori nella gestione pubblica. Le istruzioni Inps per richiedere l'esonero contributivo ai sensi del "Decreto Agosto"

Con Messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l'INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.

Esonero dal versamento dei

contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori precisazioni Inps

Con il messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781 integrate e ulteriormente precisate le indicazioni, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.

La materia era stata già precedente chiarita con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, contenente prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero in oggetto nel flusso Uniemens, e con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4487, contenente ulteriori precisazioni indirizzate alle Strutture territoriali dell'Istituto.

Sospensione contributi che scadono a dicembre 2020: requisiti, beneficiari e ambiti territoriali di

referimento per il rinvio del pagamento

Con la circolare INPS 14 dicembre 2020, n. 145, l'Istituto fornisce le indicazioni sulla nuova sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono a dicembre 2020. Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (decreto Ristori-quater), per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha infatti previsto la proroga dei versamenti.

I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Nella circolare vengono indicati i requisiti, i beneficiari del rinvio del termine di pagamento e gli ambiti territoriali di riferimento.

Esonero totale contributivo per nuove assunzioni, a seguito del Decreto "Agosto":

le istruzioni INPS

Con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l'INPS fornisce istruzioni in materia di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126.

I rapporti di lavoro incentivati sono, quindi, tutti quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time, a eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Toscana e Campania. Applicabile la sospensione dei contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 disposta dai decreti Ristori e Ristori-bis

Con messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, l'Inps chiarisce che a seguito della pubblicazione dell'ordinanza del 13 novembre 2020, con cui Toscana e Campania sono state ricomprese tra le cosiddette "zone rosse", la sospensione dei

contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 riguarderà anche le citate Regioni. Ne consegue che i datori di lavoro di tali regioni, laddove abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la competenza del mese di ottobre 2020, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata "Dichiarazione Compensazione".

Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. La Commissione Ue autorizza e l'Inps detta i codici

Con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l'Inps, oltre a evidenziare che l'esonero contributivo di 4 mesi per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione è stato autorizzato dalla Commissione europea, con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework) nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima

Comunicazione, detta le necessarie indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso Uniemens.

Contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020: le istruzioni Inps per l'applicazione della sospensione prevista dai decreti legge Ristori (1 e 2)

Con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, l'Inps ha fornito le indicazioni e le relative istruzioni operative e contabili in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno disposto, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati.

Attuazione del Decreto

Agosto. Le istruzioni Inps per l'esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione



Direzione Centrale Entrate

Roma, 18/09/2020

Circolare n. 105

Al Dirigenti centrali e territoriali
Al Responsabili delle Agenzie
Al Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico-legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Al Presidente dei Comitati amministrativi di fondi, gestori e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la ripartizione dei contributi agricoli unificati
Al Presidente dei Comitati regionali

Allegati n. 1

OGGETTO: Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

SOMMARIO: L'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono

L'articolo 3 del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», cd. Decreto Agosto, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con [circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020](#) diffuse le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede, in favore dei

datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori **non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale** di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge.

Possono accedere all'esonero in trattazione **i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale** di cui agli [articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novella normativa, inoltre, prevede l'estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'ammontare dell'esonero è pari – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'importo dell'esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

[Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, cd. Decreto Agosto

Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C'è tempo fino al 30 settembre

L'Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi 2871 e 3274, con messaggio 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal “decreto agosto”



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 09-09-2020

Messaggio n. 3274

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Con il [messaggio 20 luglio 2020 n. 2871](#) l'INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i **versamenti previdenziali e assistenziali** sospesi con disposizioni governative a seguito dell'emergenza Covid-19.

Il “[decreto agosto](#)” ([decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#)) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un'**ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo una diversa modulazione dell'adempimento rateale, così ripartito:

- **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione**, versamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **quattro rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**;
- **il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di

sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di **24 rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (**di seguito riportato**) l'INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

Si riporta il testo integrale del **Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020**, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Premessa

Con il [messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020](#) sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **in unica soluzione o**

mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L'[articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, **un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al **cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione**, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;**

– il **restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo **pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020.** Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla

sospensione in esame possono effettuare il versamento dell'intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nel paragrafo 2.4 del richiamato [messaggio n. 2871/2020](#) sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito *internet* dell'Istituto, contenente il *format* da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: "*Prestazioni e servizi*" > "*Tutti i servizi*" > "*Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19*".

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all'[articolo 97](#)

[del decreto-legge n. 104/2020](#), devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#) indicando gli **importi totali oggetto di sospensione**.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

1.2. Artigiani e commercianti

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della [circolare n. 59/2020](#) per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all'articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#), i contribuenti devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#).

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita *codeline* visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “*Mod. F24 Covid19*”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

- **7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”** (*cfr.* le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- **7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”** (*cfr.* la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- **7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”**, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (*News individuale*) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (*codeline*).

Considerato che l’articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova

modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un'unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall'articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell'Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell'elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell'importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell'elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'Istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, la cui sospensione è stata disposta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall'articolo 78, comma 2-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall'Istituto e il cui versamento è

stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.